

## CONSENSO INFORMATO PSICOTERAPIA

A cura di Marco Pingitore – Psicologo-Psicoterapeuta – [www.psicologiagiuridica.eu](http://www.psicologiagiuridica.eu)

DA MODIFICARE E ADATTARE, ANCHE IN BASE ALL'ETÀ DELLA PERSONA MINORE D'ETÀ.

MODULO CREATO PER SITUAZIONE DI PRESENZA DI DUE GENITORI ESERCENTI RESPONSABILITÀ GENITORIALE, ANCHE SEPARATI.

MAGGIORI INFO: [https://www.psicologiagiuridica.eu/wp-content/uploads/2018/09/100FAQ\\_deontologia\\_psicologiFVG.pdf](https://www.psicologiagiuridica.eu/wp-content/uploads/2018/09/100FAQ_deontologia_psicologiFVG.pdf)

### **Esercente responsabilità genitoriale**

Il sottoscritto

Residente

Indirizzo

C.F.:

Mobile

E-mail

### **Esercente responsabilità genitoriale**

La sottoscritta

Residente

Indirizzo

C.F.:

Mobile

E-mail

ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 219/17 e dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi sono informati sui seguenti punti:

- il trattamento sanitario nei confronti della persona minore d'età \_\_\_\_\_ che verrà offerto dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_ è una psicoterapia finalizzata al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale e ha come scopo la tutela della salute psicofisica della persona minore d'età nel pieno rispetto della sua dignità;
- lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico della durata di 45 minuti ciascuno, a cadenza settimanale, salvo variazioni;
- la psicoterapia è di orientamento \_\_\_\_\_
- la persona minore d'età ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consoni alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà;
- la persona minore d'età ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e agli eventuali rischi del trattamento sanitario o della rinuncia al medesimo;
- in qualsiasi momento la persona minore d'età può rifiutare in tutto o in parte il trattamento sanitario;
- la persona minore d'età ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento;
- qualora la persona minore d'età esprima la rinuncia o il rifiuto del trattamento sanitario, in tutto o in parte, necessario per la tutela della salute psicofisica, lo psicologo le prospetta le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative;
- qualora la persona minore d'età esprima la rinuncia o il rifiuto del trattamento sanitario, in tutto o in parte, ritenuto appropriato e necessario dallo psicologo, quest'ultimo informa gli

esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di contrasto tra il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e il dissenso della persona minore d'età, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso degli esercenti la responsabilità genitoriale o dello psicologo.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale, sono altresì informati sui seguenti articoli del Codice Deontologico degli Psicologi:

**Articolo 11** - Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

**Articolo 12** - Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

**Articolo 13** - Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Si allega copia del Codice Deontologico degli Psicologi italiani presente anche all'indirizzo web:

<http://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani>

Cosenza, \_\_\_\_\_

Firma esercente responsabilità genitoriale

Firma esercente responsabilità genitoriale

Sig. \_\_\_\_\_

Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_